

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0260(COD)

30.6.2006

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Relatore per parere: Jean-Marie Cavada

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione, il cui primo obiettivo dichiarato è quello di "garantire condizioni di concorrenza ottimali per le tecnologie dell'informazione europee", distingue tra servizi lineari e servizi non lineari. Essa suggerisce, per i primi, la modernizzazione e la semplificazione della regolamentazione vigente mentre prevede, per i secondi, di applicare solo una parte delle regole cui sono soggetti i servizi lineari (ciò che si definisce lo zoccolo comune), in particolare per motivi connessi con la protezione dei minori, la prevenzione dell'odio razziale o la pubblicità occulta. È deplorabile che a motivo di una difficile o impossibile applicazione tecnologica, la Commissione si sia attenuta per tutti i servizi non lineari a un complesso minimo di regole, anche se ciò riguarda la lotta contro le discriminazioni o la protezione dei minori. La protezione delle libertà impone che i diritti e gli obblighi riconosciuti in tale settore, per i servizi lineari, siano estesi nella misura del possibile, ai servizi non lineari, che tendono ad occupare ogni giorno che passa un posto sempre più importante nel panorama audiovisivo.

Inoltre, nella sua proposta, la Commissione auspica di incitare gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione incaricate in particolare di vigilare sull'attuazione della direttiva nel rispetto dei principi da essa posti. Tale auspicio è del tutto lodevole. Sarebbe nondimeno opportuno corredarlo di un obbligo, per gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto, di dotarsi di siffatte autorità, il cui ruolo resta fondamentale per la protezione delle libertà, dei minori, del pluralismo dei mezzi di informazione, della dignità umana per tutti i servizi dei media audiovisivi.

PROPOSTE

1. Accesso all'informazione

Il relatore si compiace dell'inserimento dell'*articolo 3 ter* che prevede un diritto a brevi estratti per eventi che rivestono un grande interesse per il pubblico.

2. Lotta contro le discriminazioni e rispetto della dignità umana

Il relatore deplora che all'*articolo 3 octies c (i)* la lista delle discriminazioni sia incompleta e non menzioni, ad esempio, le discriminazioni fondate sull'handicap, l'età o l'orientamento sessuale, che potrebbero essere contenute nelle comunicazioni commerciali nonché nei servizi dei media audiovisivi.

Il relatore ritiene altresì che sarebbe opportuno aggiungere all'*articolo 3 sexies* il rispetto della dignità umana, dell'integrità della persona, per vigilare in particolare a che siano vietati taluni programmi di reality show che mostrano i concorrenti in situazioni umilianti.

3. Protezione dei minori o delle persone vulnerabili

Il relatore auspica il rafforzamento dell'*articolo 3 quinquies*, prevedendo disposizioni simili a quelle esistenti per i servizi lineari, di cui all'*articolo 22*, ove ciò sia

realizzabile con mezzi appropriati.

Essi ritiene altresì che l'UE debba stimolare le autorità di regolamentazione, gli industriali e le ONG competenti a ricercare e sviluppare insieme sistemi di protezione dei minori quali filtri e armonizzazione della segnaletica.

4. Promozione della diversità culturale

Il relatore accoglie molto favorevolmente l'obiettivo di contribuire alla diversità culturale di tutti i servizi audiovisivi, compresi i servizi non lineari, introdotto nel nuovo *articolo 3 septies*, e propone di precisarne le modalità di attuazione.

5. Diritto di risposta

Il diritto di risposta dovrebbe far parte del complesso minimo di regole comuni ai servizi lineari e non lineari di minima, nella consapevolezza, di fatto, che Internet costituisce lo strumento per eccellenza per diffondere rapidamente le voci più false.

6. Garantire alle persone disabili un migliore accesso ai servizi di media audiovisivi

Il relatore propone di introdurre un nuovo *articolo 3 dies* che obblighi gli Stati membri ad adottare misure per migliorare l'accesso delle persone disabili ai servizi di media audiovisivi e a presentare alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione di tale articolo.

7. Ruolo delle autorità di regolamentazione nazionali (articolo 23 ter)

Il relatore auspica che la direttiva, pur rispettando il principio di sussidiarietà, comporti per gli Stati membri l'obbligo di dotarsi di autorità di regolamentazione indipendenti, imparziali e trasparenti.

Egli ritiene che sia necessario precisare le attribuzioni di tali autorità di regolamentazione, in particolare di garantire che i servizi non lineari siano soggetti al controllo delle autorità nazionali esistenti o delle nuove autorità.

Tra tali attribuzioni dovrebbe figurare il rispetto del pluralismo.

Sarebbe opportuno prevedere che le autorità di regolamentazione non si limitino ad informare le altre autorità nazionali o la Commissione del verificarsi di una grave infrazione alle disposizioni della direttiva, bensì che esse realizzino in comune un sistema di concertazione.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 3
(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.	(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia, <i>l'istruzione</i> e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi <i>affinché siano preservate in particolare le libertà e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto delle Nazioni Unite sulle libertà civili e politiche e affinché sia garantita la protezione dei minori, delle persone vulnerabili o disabili.</i>
	Emendamento 2 Considerando 5
(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate <i>a tutti i servizi di media audiovisivi.</i>	(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate <i>mirante a garantire in particolare un livello adeguato di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili o disabili, nonché il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali.</i>

Emendamento 3
Considerando 9

(9) La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed è **pienamente conforme ai principi riconosciuti** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(9) La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed **intende far propri i principi, i diritti e le libertà sanciti** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. **In tale contesto, gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a istituire, ove non l'avessero già fatto, una o più autorità di regolamentazione indipendenti. Tali autorità dovrebbero essere garanti del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della fornitura di servizi di media audiovisivi. Spetta agli Stati membri decidere se sia più opportuno disporre di una sola autorità di regolamentazione per l'insieme dei servizi di media audiovisivi o di più autorità distinte per ciascuna categoria di servizi (lineari o non lineari).** Inoltre, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali o **regolamentari** in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

Emendamento 4
Considerando 10

(10) **Grazie all'introduzione di un insieme minimo di obblighi armonizzati negli articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono più derogare al principio del paese di origine per quanto riguarda la tutela dei minori e la lotta contro ogni incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità e per quanto riguarda la violazione della dignità umana della persona o** la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(10) **Le disposizioni degli articoli 3 quater - 3 decies della presente direttiva costituiscono un insieme di regole armonizzate di cui è fatto obbligo agli Stati membri. Questi ultimi non potranno dunque derogare in nessun caso, in particolare per i servizi non lineari, al principio del paese di origine per quanto riguarda la protezione dei minori, il rispetto della dignità umana, la lotta contro le discriminazioni e l'incitazione all'odio a motivo della razza, del sesso, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'origine etnica o della nazionalità, la protezione delle persone vulnerabili o**

disabili o ancora la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 5
Considerando 25

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea"¹ la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"² stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l'autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

(25) Nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" concluso nell'ottobre 2003 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, il ricorso alla coregolamentazione, invocato in particolare per il momento in cui le autorità legislative europee definiranno gli obiettivi fondamentali, lasciando che la coregolamentazione, o l'autoregolamentazione, determinino i mezzi atti a conseguire gli obiettivi così definiti. Si intende per coregolamentazione il meccanismo mediante il quale un atto legislativo comunitario conferisce la realizzazione degli obiettivi definiti dall'autorità legislativa alle parti interessate riconosciute nel settore, sia che si tratti di operatori economici, parti sociali, ONG o associazioni. Tale meccanismo implica, di conseguenza, una chiara ripartizione dei ruoli tra lo Stato, da un lato e gli altri operatori, dall'altro, nel processo di regolamentazione. L'autoregolamentazione, che consiste nell'elaborazione, su iniziativa esclusiva degli operatori e senza intervento pubblico, di codici di condotta, software di filtraggio, etichette o altri dispositivi, non può garantire da sola il rispetto dei principi posti dalla presente direttiva, in particolare quelli afferenti alla protezione delle libertà e dei diritti fondamentali.

¹ COM(2005)0097.

² GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Motivazione

Se è importante assegnare un vasto campo alla coregolamentazione, come richiesto dall'accordo interistituzionale, l'autoregolamentazione non dovrebbe prevalere ove si tratti della protezione dei diritti fondamentali e dei minori.

Emendamento 6 Considerando 26

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. *È*, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. **Resta**, tuttavia, fondamentale promuovere **il libero accesso all'informazione e** il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 7 Considerando 28

(28) I servizi non lineari si **differenziano** dai servizi lineari **per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente** può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più **leggera** sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 *quater* a 3 *nonies*.

(28) I servizi non lineari si **distinguono** dai servizi lineari **mediante** la scelta **lasciata all'utente e al controllo che quest'ultimo** può esercitare **nonché mediante** l'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più **flessibile** sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 *quater* a 3 *nonies*. **Pertanto, è importante che gli Stati membri provvedano a che i fornitori di servizi non lineari si impegnino a vigilare sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, in particolare sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili o disabili, sul rispetto della dignità umana e della non discriminazione; tali principi costituiscono infatti i valori dell'Unione e sono sanciti dalla Carta dei**

diritti fondamentali dell'UE nonché dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Emendamento 8
Considerando 30

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve garantire un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana.

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno **e del rispetto dei diritti, dei valori e delle libertà sulle quali è stata edificata l'Unione europea.** Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve garantire un elevato livello di tutela **delle libertà e dei diritti fondamentali nonché** degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori, **delle persone vulnerabili o disabili** e della dignità umana.

Emendamento 9
Considerando 31

(31) I contenuti e i comportamenti dannosi nei servizi di media audiovisivi continuano a costituire una fonte di preoccupazione per le autorità di regolamentazione, l'industria e i genitori. Si dovranno inoltre affrontare nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi e nelle comunicazioni commerciali audiovisive norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(31) I contenuti e i comportamenti dannosi nei servizi di media audiovisivi continuano a costituire una fonte di preoccupazione per le autorità di regolamentazione, l'industria, i genitori **e le organizzazioni non governative di protezione dell'infanzia, delle persone vulnerabili o disabili.** Si dovranno inoltre affrontare nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi e nelle comunicazioni commerciali audiovisive norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, **delle persone vulnerabili o disabili** nonché della dignità umana.

Emendamento 10
Considerando 32

(32) Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È quindi opportuno che tali misure siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori, con particolare riferimento ai servizi non lineari, ma non a vietare i contenuti per adulti in quanto tali.

(32) Il diritto fondamentale alla libertà di espressione proclamata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali trova i suoi limiti nel rispetto della dignità umana e della protezione dei minori. Si tratta pertanto di trovare un equilibrio, anche per i servizi non lineari, garantendo in particolare la protezione dei minori, ma non di vietare i contenuti per adulti in quanto tali.

Emendamento 11
Considerando 32 bis (nuovo)

(32 bis) I minori, le persona vulnerabili o disabili, in particolare a livello mentale, possono essere particolarmente fragilizzati e psichicamente o psicologicamente scossi e turbati da programmi contenenti scene di violenza, sia verbale che fisica o morale, o che attentino alla dignità umana oppure incitino all'odio razziale o a qualsiasi forma di discriminazione. Nella misura in cui la protezione dell'insieme di tali persone costituisca uno degli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri sono invitati istantemente a ricordare ai fornitori di servizi di media audiovisivi tale imperativo e ad imporre loro di segnalare chiaramente, prima della loro diffusione, il carattere particolare di tali programmi.

Motivazione

La protezione dei minori, delle persone vulnerabili e disabili deve restare una delle preoccupazioni del legislatore europeo e nazionale nonché dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, che sono tenuti ad avvertire gli utenti dei loro servizi in merito agli effetti nocivi di talune scene o programmi per un pubblico fragile. L'autoregolamentazione e la coregolamentazione trovano qui il loro ovvio campo d'applicazione.

Emendamento 12
Considerando 36

(36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che gli organismi di radiodiffusione televisiva includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che gli organismi di radiodiffusione televisiva includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

Motivazione

In materia di promozione delle produzioni audiovisive europee, i fornitori di servizi non lineari dovrebbero sostenere obblighi equivalenti a quelli imposti ai fornitori di servizi lineari per contenuti equivalenti.

Emendamento 13
Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) Il diritto di risposta è una via di ricorso particolarmente appropriata nell'ambiente on line, data la possibilità di correzione istantanea delle informazioni contestate. La risposta deve nondimeno intervenire entro un termine ragionevole dalla motivazione della domanda, in un momento e in un modo appropriati in funzione del programma cui fa riferimento la domanda. Alla risposta va annessa in particolare la stessa importanza annessa all'informazione contestata onde raggiungere lo stesso pubblico con lo stesso impatto.

Emendamento 14
Considerando 40

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori

responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (*product placement*) in determinate circostanze e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (*product placement*) in determinate circostanze, **a condizione che l'utente ne sia chiaramente informato**, e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

Emendamento 15
Considerando 45

(45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. Il divieto della pubblicità occulta non si applica alla pubblicità realizzata attraverso l'inserimento di prodotti, che è legittima ai sensi della presente direttiva.

(45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. Il divieto della pubblicità occulta non si applica alla pubblicità realizzata attraverso l'inserimento di prodotti, che è legittima ai sensi della presente direttiva, ***dal momento in cui l'utente del servizio ne è stato chiaramente informato.***

Emendamento 16
Considerando 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

(47) Le autorità di regolamentazione, ***la cui esistenza stessa è il cui ruolo si rivelano indispensabili in un universo di servizi di media audiovisivi sempre più complesso***, devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al ***rispetto della libertà di espressione e al pluralismo. Inoltre, tali organi dovrebbero vigilare sulla protezione***

della dignità umana, dei minori, delle persone vulnerabili e disabili, sulla lotta contro qualsiasi forma di discriminazione, e più generalmente sulla promozione delle libertà e dei diritti fondamentali. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

Emendamento 17
Considerando 48 (nuovo)

(48) Il diritto delle persone disabili e degli anziani a partecipare alla vita sociale e culturale, quale sancito dagli articoli 26 e 27 della Carta dei diritti fondamentali, è indissociabile dalle disposizioni concernenti l'accessibilità ai servizi dei media audiovisivi. L'accessibilità ai servizi dei media audiovisivi comprende, tra l'altro, il linguaggio per sordomuti, i sottotitoli, l'audio description, la sottotitolatura audio e i menu a lettura agevolata.

Motivazione

Conformemente all'impegno della Commissione di tener conto dell'handicap in tutte le sue politiche, è importante fare espressamente riferimento agli articoli della Carta dei diritti fondamentali riguardanti le persone anziane e disabili. Inoltre, la lista proposta, che non è restrittiva, precisa i principali esempi di misure che possono prendere gli Stati membri per conseguire l'obiettivo fissato dalla Carta dei diritti fondamentali. Si permette in tal modo di conseguire l'obiettivo pur mantenendo la flessibilità da esso richiesta.

Emendamento 18
Articolo 1, lettera e)

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un **programma** specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un **contenuto** specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio

di media;

di media;

Motivazione

Il termine programma rimanda piuttosto a contenuti televisivi. Ai fini di una maggiore chiarezza è opportuno sostituirlo con il termine "contenuto".

Emendamento 19

Articolo 3 ter, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

1. ***In virtù del principio del libero accesso all'informazione, sancito in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali***, gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri ***e gli intermediari, ove agiscano per conto di organismi di radiodiffusione*** non siano ***privati*** dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

Motivazione

Si appalesa un'incoerenza tra il considerando 27 e l'articolo 3 ter in merito al diritto degli intermediari, quali le agenzie di stampa, a beneficiare dell'accesso al segnale. Per non creare confusione, occorre precisare nell'articolo che gli intermediari, ove agiscano per conto di enti di radiodiffusione, hanno diritto di accesso al segnale.

Emendamento 20

Articolo 3 quater, lettera a bis) (nuovo)

a bis) la sua forma sociale,

Emendamento 21

Articolo 3 quater, lettera a ter) (nuovo)

a ter) il suo capitale

Emendamento 22

Articolo 3 quater, lettera a quater) (nuovo)

a quater) il nome del suo rappresentante legale

Emendamento 23

Articolo 3 quater, lettera a quinquies) (nuovo)

a quinquies) il nome del responsabile editoriale del contenuto ove differisca dal rappresentante legale

Emendamento 24

Articolo 3 quater, comma 1 (nuovo)

Al fine di rendere più accessibili le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono invitati ad istituire registri nazionali pubblici di servizi e di media audiovisivi nei quali dovranno registrarsi tutti i fornitori di siffatti servizi la cui sede è situata nel territorio di uno Stato membro, fornendo le informazioni obbligatorie di cui sopra.

Emendamento 25

Articolo 3 quinquies

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente ***alla dignità e al rispetto della persona umana***, allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ***delle persone vulnerabili o disabili.***

Emendamento 26

Articolo 3 quinquies, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri provvedono in particolare a che i fornitori di servizi di media audiovisivi, soggetti alla loro giurisdizione, mettano a disposizione degli utenti sistemi di filtraggio efficaci e li informino della loro esistenza.

Emendamento 27

Articolo 3 quinquies, comma 1 ter (nuovo)

La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media audiovisivi, le autorità di regolamentazione e tutte le parti interessate a proseguire una riflessione sulla fattibilità tecnica e giuridica dello sviluppo di una segnaletica armonizzata dei contenuti a favore di un migliore filtraggio e di una classificazione a monte, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, finalizzata ad una migliore protezione dei minori.

Emendamento 28

Articolo 3 sexies

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ***e non attentino alla dignità, né al rispetto della persona umana.***

Emendamento 29

Articolo 3 septies, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere

europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. ***Per i servizi non lineari tale promozione può operarsi in particolare secondo le modalità seguenti: investimenti minimi nelle produzioni europee proporzionate al fatturato, proporzione minima di produzioni europee insieme a cataloghi di video su domanda ed esposizione di grande richiamo delle produzioni europee nelle guide elettroniche dei programmi.***

Motivazione

L'aggiunta precisa i principali esempi di misure che gli Stati membri possono adottare per conseguire l'obiettivo stabilito dalla prima frase. Esso permette in tal modo di agevolare il conseguimento dell'obiettivo pur mantenendo la flessibilità che questo richiede (menzione "ove possibile e con i mezzi adeguati"; carattere limitativo e non vincolante dell'elenco di misure).

Emendamento 30

Articolo 3 septies, paragrafo 4

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici.

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ***e da uno studio indipendente***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici ***e dell'obiettivo della diversità culturale.***

Emendamento 31

Articolo 3 septies, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva, il Consiglio riesamina l'applicazione del presente articolo sulla base di una relazione della Commissione che formula, se del caso, proposte di adeguamento, tenendo conto dell'evoluzione commerciale e tecnologica e dell'obiettivo della diversità culturale nonché di uno studio indipendente

***sull'impatto delle misure prese a titolo del
paragrafo 1.***

Motivazione

È fondamentale vigilare sull'applicazione effettiva di tale articolo e, a tal fine, di porre in essere un sistema di verifica ispirato al dispositivo attualmente in vigore per i servizi di radiodiffusione televisiva, quale definito agli articoli 4, paragrafo 4, e 25 bis della direttiva TVSF.

Emendamento 32

Articolo 3 octies, lettera c i)

(i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità;

(i) comportare discriminazioni basate su razza, ***origine etnica***, sesso, ***orientamento sessuale, età, handicap, religione, convinzioni*** o nazionalità;

Emendamento 33

Articolo 3 octies, lettera c i) bis (nuovo)

(i) bis attentare alla dignità e al rispetto della persona umana;

Emendamento 34

Articolo 3 octies, lettera c iii)

(iii) incoraggiare comportamenti ***pregiudizievole per la salute o la sicurezza;***

(iii) incoraggiare comportamenti ***delittuosi o criminali;***

Emendamento 35

Articolo 3 octies, lettera c iv)

(iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievole per la protezione dell'ambiente.

(iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievole ***per la salute o*** per la protezione dell'ambiente.

Emendamento 36

Articolo 3 octies, lettera f)

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni **o tentare di sfruttare la loro sensibilità e quella delle persone vulnerabili o disabili.** Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo, **a meno che ciò non sia giustificato da motivi di apprendimento o formazione.**

Emendamento 37

Articolo 3 nonies, paragrafo 2

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, **i servizi di media audiovisivi** non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, **essi** non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

Emendamento 38

Articolo 3 nonies, paragrafo 4

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti."

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi **o i programmi** per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti."

Emendamento 39

Articolo 3 decies (nuovo)

1. Gli Stati membri assicurano mediante misure appropriate, generali o specifiche, che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione divengano gradualmente pienamente accessibili alle persone disabili.

2. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva, gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni una relazione nazionale sull'applicazione del presente articolo. Tale relazione comprende in particolare le statistiche relative ai progressi realizzati in vista del conseguimento dell'obiettivo di accessibilità, di cui al paragrafo 1, i motivi di eventuali insuccessi e delle misure adottate o previste per rimediare.

Motivazione

Occorre aggiungere un nuovo articolo che imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate per garantire l'accesso ai servizi di media audiovisivi alle persone disabili e di presentare periodicamente una relazione sui progressi in vista del conseguimento della piena accessibilità.

Emendamento 40

Articolo 3 undecies (nuovo)

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti.

2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.

5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

6. Il diritto di risposta non pregiudica altre vie di ricorso messe a disposizione delle persone il cui diritto alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla vita non è stato rispettato dai media.

Motivazione

Il diritto di risposta deve applicarsi a tutti i servizi di media audiovisivi e non solo ai servizi lineari.

Emendamento 41 Articolo 23

Articolo 23

soppresso

Diritto di rettifica

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui

legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti.

2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.

5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

Motivazione

Il diritto di risposta deve applicarsi a tutti i servizi di media audiovisivi e non solo ai servizi lineari.

Emendamento 42 Articolo 23 ter, paragrafo 1

1. Gli Stati membri **garantiscono**

1. Gli Stati membri **provvedono a istituire**

l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

autorità di regolamentazione di cui garantiscono l'indipendenza nei confronti degli ambienti politici, economici o finanziari, l'imparzialità nonché la trasparenza del funzionamento e del processo decisionale.

Emendamento 43

Articolo 23 ter, paragrafo 1 bis (nuovo)

2. Gli Stati membri possono affidare a tali autorità di regolamentazione il compito di vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di media audiovisivi, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle relative alla libertà di espressione, al pluralismo dei media, alla dignità umana, al principio di non discriminazione, alla protezione dei minori, delle persone vulnerabili o disabili.

Emendamento 44

Articolo 23 ter, paragrafo 2

2. Le autorità *nazionali* di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva."

2. Le autorità di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva *e, in caso di grave infrazione alle disposizioni della direttiva, si concertano in vista dell'adozione delle misure necessarie.*